



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica (MASE)
Direzione Generale Incentivi Energia

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

All' Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica

LORO INDIRIZZI PEC

**In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni
di questo Ufficio.**

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Filippo IZZO

Firmato digitalmente

VISTO

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Cons. Luisa D'EVOLI

Firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

**Oggetto: Rilievo al prot. 43765 del 04/08/2023 - Fascicolo n. 132003.
Decreto direttoriale n. 437 del 03/08/2023.**

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:

Con il decreto n. 437 del 3 agosto 2023 codesta direzione generale ha approvato la variante al progetto TLR00066, presentata, in data 19 maggio 2023, dal comune di Arcidosso in qualità di soggetto capofila ai sensi dell'articolo 16 dell'avviso pubblico (approvato con decreto n. 94 del 28 luglio 2022 di codesta direzione generale e di seguito indicato anche come 'avviso'), in seguito alla rinuncia da parte del comune di Castel del Piano e al venir meno degli interventi di realizzazione della porzione di rete di teleriscaldamento associati a quest'ultimo comune. Conseguentemente, con il suddetto decreto n. 437 è stato rideterminato sia l'importo complessivo del progetto in € 19.416.344,00, sia l'importo dell'agevolazione concessa al comune di Arcidosso, ora corrispondente a € 18.625.563, riferiti alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento, nell'ambito delle risorse a tal fine previste dalla Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del PNRR.

L'importo dell'agevolazione concessa è aumentato rispetto all'importo di € 15.547.155,00 inizialmente riconosciuto, per la medesima finalità, con il decreto n. 207 del 23 febbraio 2023 (oggetto di esame da parte di questo Ufficio nel collegato fascicolo n. 133176), a favore del medesimo comune di Arcidosso. Di là dalle modifiche appena descritte, il punto 4 dell'articolo unico del citato decreto n. 437 stabilisce che «resta in vigore in ogni sua parte il decreto direttoriale di concessione del finanziamento, n. 207 del 23 febbraio 2023».

In relazione al citato decreto n. 437, si chiede a codesta amministrazione di fornire dettagliati chiarimenti in ordine al disposto aumento dell'importo dell'agevolazione riconosciuta a favore del comune di Arcidosso.

Detto importo, infatti, pur rispettando i valori massimi previsti dall'articolo 7, comma 2, dell'avviso, non sembra essere conforme a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 7, secondo cui, nei casi di modifica del progetto ai sensi del successivo articolo 16, *«l'entità dell'agevolazione concedibile di cui al comma 1, per ciascun progetto approvato ed utilmente inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 10, non è soggetta a variazione in aumento»*.

Tale disposizione, in effetti, è stata rispettata, nel caso di specie, in riferimento all'importo complessivamente riconosciuto al progetto (che è stato ridotto del 6,5 per cento in corrispondenza alla riduzione del risparmio di energia primaria accertata, in sede di istruttoria della variante, da parte del GSE, di cui si dirà anche in seguito), ma non per quanto riguarda l'importo dell'agevolazione concessa a ciascun soggetto beneficiario, che pure sembra rientrare nell'ampia formulazione del divieto di concessioni in aumento di cui al richiamato comma 5 (una diversa

interpretazione, che consentisse rimodulazioni in aumento a favore dei co-beneficiari, potrebbe anche apparire discriminatoria nei confronti di progetti presentati da un unico beneficiario).

Tanto più che GSE, nel trasmettere le sue valutazioni istruttorie sulla variante (nota numero 100497 del 20 giugno 2023 vostro allegato 4.1), non fa cenno a possibili rimodulazioni in aumento, limitandosi a evidenziare che la variazione del progetto già ammesso a finanziamento determina una riduzione del risparmio di energia primaria pari al 6,5 per cento rispetto al risparmio calcolato nella fase di ammissione e che dai quadri economici riportati nella *“Relazione sulla gestione del progetto”*, allegata alla richiesta di variazione risulta che le spese previste per i due beneficiari rimanenti restano invariate.

Inoltre, dagli atti trasmessi a questo Ufficio non risulta comunque motivato il rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 del ridetto articolo 7, anche in relazione ai criteri di calcolo dell’agevolazione, di cui alla lettera C., punto 2., dell’allegato 2 all’avviso.

Si chiedono, inoltre, ulteriori dettagliati chiarimenti in ordine al fatto che la firma digitale di Jacopo Marini (che, da accertamenti svolti da questo ufficio tramite l’*Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali*, tenuta dal Ministero dell’interno, risulta rivestire la carica di sindaco di quel comune ed è quindi il suo rappresentante legale) appare essere stata apposta in data 28 luglio 2023, ossia in una data antecedente alla stessa registrazione di protocollo del decreto n. 437 (che risulta essere avvenuta in data 3 agosto 2023).

La rilevata differenza temporale tra la data della firma digitale “per accettazione” e quella in cui è stato memorizzato il decreto nel registro di protocollo di codesta Amministrazione potrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 52 e 53 del DPR n. 445/2000 e 40-bis del DLGS n. 82/2005 in tema di gestione informatica dei documenti e di registrazione di protocollo.

Con l’occasione, si chiede di integrare i richiesti chiarimenti trasmettendo sia la PEC con la quale il decreto n. 437 è stato inviato all’amministrazione comunale, sia la documentazione aggiuntiva comprovante il rispetto da parte dell’ente locale del termine di venti giorni dalla sua ricezione (previsto, a pena di decadenza, dal punto 3. dell’articolo unico del decreto n. 437) per l’invio del decreto controfirmato al ministero. Entrambi i documenti non risultano essere presenti nella documentazione trasmessa in allegato al decreto n. 437.

Si avverte che, decorsi trenta giorni dal presente rilievo senza risposta, si procederà allo stato degli atti, ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere al ritiro dell’atto.